

***COMUNE***  
***di***  
***RAGUSA***

**CAPITOLATO**  
**LIBRO MATRICOLA**  
**PARCO AUTO**

**Lotto 1**

## DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

- Legge:** la legge 24 Dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni;
- Regolamento:** il Regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni;
- Impresa:** la Compagnia Assicuratrice;
- Contraente:** Comune di Ragusa
- Assicurato:** la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
- Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- Premio:** la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;
- Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;
- Valore Commerciale** il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
- Ebbrezza:** uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alco-liche;
- Attestazione sullo stato del rischio:** il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente;
- Incendio:** è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

<b>Broker:</b>	Marsh S.p.A.
<b>Furto:</b>	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
<b>Rapina:</b>	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
<b>Accessori di serie:</b>	equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;
<b>Accessori aggiuntivi – optional:</b> costruttrice	equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;
<b>Accessori fonovisivi:</b>	radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;
<b>Infortunio:</b>	l'evento connesso con la circolazione del veicolo dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili;
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;
<b>Sinistro:</b>	evento causa del danno;
<b>Sinistro senza seguito:</b>	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro;
<b>Franchigia:</b>	la somma dovuta all'Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;
<b>Primo rischio assoluto:</b>	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);
<b>Veicolo/Natante:</b>	ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti.

## CONDIZIONI GENERALI COMUNI

### **Art.1 - DURATA DEL CONTRATTO -PAGAMENTO DEL PREMIO**

Sarà obbligo della Compagnia assicurativa fornire il documento contrattuale entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Il presente contratto avrà durata di anni TRE dalle ore 24.00 del 30/06/06 alle ore 24.00 del 30/06/09 senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino ad un massimo di 120 giorni a decorrere dalla scadenza.

Premesso che la Società concede il frazionamento del premio di polizza in rate come sotto indicate, senza applicazione di alcun sovrappremio, si precisa che a parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del 60° giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente successive stabilite.

Le rate di premio annuali corrispondono ai seguenti periodi:

- prima rata: dalle ore 24:00 del 30/06/06 alle ore 24:00 del 30/06/07
- seconda rata: dalle ore 24:00 del 30/06/07 alle ore 24:00 del 30/06/08
- terza rata: dalle ore 24:00 del 30/06/08 alle ore 24:00 del 30/06/09

### **Art.2 - ESTENSIONE TERRITORIALE/LIMITI DI NAVIGAZIONE.**

a) Veicoli a motore:

l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessa di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

b) Natanti a motore:

l'assicurazione vale per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

### **Art. 3 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.**

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.

Per la R.C.A., l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

### **Art. 4 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO/NATANTE, DEL CERTIFICATO DI**

## **ASSICURAZIONE E DEL CONTRASSEGNO.**

In tutti i casi in cui il veicolo/natante venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto sul veicolo sostituito.

Relativamente alla garanzia R.C.A., il certificato di assicurazione e/o il contrassegno sostitutivi verranno consegnati previa restituzione dei precedenti documenti.

Se viene richiesto un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento fatta alle Autorità.

## **Art. 5 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO/NATANTE.**

Il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Agenzia, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto.

In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione all'Agenzia.

Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto sia reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.

Conto vendita

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

## **Art. 6 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE.**

In caso di furto totale del veicolo/natante il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire all'Impresa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

L'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive, alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

A seguito del furto totale del veicolo/natante l'Impresa emetterà appendice di esclusione con effetto dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

## **Art. 7 - CONTROVERSIE.**

Le eventuali controversie tra il Comune di Ragusa e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto, che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro del luogo ove ha sede il Contraente-Assicurato, con esclusione della competenza arbitrale.

## **Art. 8 - IMPOSTE E TASSE.**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

## **Art. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.**

Il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

## **Art. 10 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

## **Art. 10.1 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata AR.

La Compagnia rimborserà al Contraente il rateo di premio pagato e non goduto, escluse le tasse; la Compagnia aggiudicataria si impegna inoltre a non pretendere compensi o indennità di sorta.

## **Art. 10.2 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

La presente Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.  
Se la presente polizza sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

#### **Art. 10.3 - RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

#### **Art-10 .4 CLAUSOLA BROKER**

Alla Marsh S.p.A e' stata affidata dal Comune di Ragusa la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualita' di Broker assicurativo ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792. Il Contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A., la quale è altresì autorizzata ad effettuare l'incasso del premio.

Il compenso del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e nella misura del 06% da applicare su ogni rata di premio pagata.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI COMUNI**

#### **Art. 11 - POLIZZA AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA**

L'assicurazione ha per base un Libro matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente, purchè esista un interesse assicurabile da parte del Contraente e semprechè rappresentino

l'intero parco veicoli di proprietà della Contraente.

Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360° per ogni giornata di garanzia.

Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra le date di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

Per le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, distruzione o demolizione, esportazione definitiva di essi, o messa in disuso, sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra le date di comunicazione di esclusione e di scadenza dell'annualità in corso.

La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o telegramma, o telex, o telefax con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione o, comunque, dalle ore 24 del giorno in cui sono restituiti all'Impresa certificato e contrassegno.

Salvo quanto previsto dall'art. 6) Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante”, le esclusioni di veicoli/natanti, sono ammesse in qualsiasi momento e dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati di assicurazione e contrassegni.

La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, deve essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 60° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio

Nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento della regolazione del premio richiesta dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Per i sinistri “Auto Rischi Diversi”, il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

## SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE

### CONDIZIONI GENERALI R.C. VEICOLI A MOTORE E NATANTI

#### **Art.12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

##### I) Veicoli a motore:

L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché si stato pagato il relativo premio.

##### II) Natanti:

L'Impresa assicura, in conformità della legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle "condizioni particolari", valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "condizioni particolari" suddette.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

#### **Art. 13 - ESCLUSIONI E RIVALSA.**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo/natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della Legge vigente;
- per i ciclomotori e motocicli, nel caso di esercitazioni di guida se le stesse non avvengono con l'osservanza delle disposizioni di legge;
- nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi art. 98 del C.d.S. "Circolazione di Prova") che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni alla persona causati a trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia per i veicoli, o non conformi alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione per i natanti;
- limitatamente agli autocarri, la garanzia è operante anche in assenza dell'autorizzazione dell'Ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C. "di cui all'art. 82 del C.d.S. "Destinazione ed uso dei veicoli" VI° comma, per i danni alla persona dei trasportati non addetti all'uso del

veicolo o delle cose trasportate a condizione che il loro numero non superi quello indicato sulla carta di circolazione;

- nel caso di natante con “autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19/11/1992 n. 566)”, se la navigazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’autorizzazione;
- nel caso di veicolo/natante guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; limitatamente ai veicoli quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) del D. L.30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo Regolamento e successive modifiche.  
Tuttavia, nel caso di veicolo/natante guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, l’Impresa, solamente per il 1° sinistro, e sempreché il Conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del Conducente e/o Proprietario al 10% del danno con il massimo di € 500
- Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della Legge 24/12/69 n. 990, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

#### **Art. 14 - MASSIMALI**

La garanzia è prestata fino a concorrenza dei seguenti massimali:

Euro 2.600.000,00	per ciclomotori /motocicli;
Euro 2.600.000,00	per autovetture;
Euro 5.200.000,00	per autocarri;
Euro 5.200.000,00	per autobus;
Euro 5.200.000,00	per veicoli ad uso speciale;
Euro 2.600.000,00	per tutti gli altri veicoli.

#### **Art.15 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ.**

Per l’applicazione delle regole evolutive (“Artt. 16.1;16.2;16.3”) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo:

inizia dal giorno della decorrenza dell’assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi:

hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente .

Poiché il contratto non prevede il tacito rinnovo, qualora lo stesso venga rinnovato il periodo di osservazione in corso non viene interrotto.

#### **Art.16 - FORMULE TARIFFARIE.**

La presente polizza è stipulata nelle forme tariffarie sotto riportate

#### **Art. 16.1.a - "BONUS/MALUS" (valida esclusivamente per le autovetture, autopromiscuo e ciclomotori per trasporto persone)**

Il contratto è stipulato nella forma “Bonus/Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nei “periodi di osservazione” quali definiti dal precedente “art. 15” e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base a quanto previsto dalla tariffazione riportata sul contratto .

Regole valide per le autovetture:

Assegnazione alla classe di ingresso 14ma.

A questa classe è assegnato il:

- a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
- c) veicolo precedentemente assicurato con formula tariffaria “franchigia fissa ed assoluta” o altra formula tariffaria non riconducibile alla formula tariffaria “Bonus/Malus”;
- d) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato terzo rispetto all’Unione Europea;
- e) veicolo assicurato precedentemente in uno Stato membro dell’Unione Europea, per il quale non

- viene presentata la dichiarazione dell'Assicuratore estero;
- f) veicolo la cui attestazione o contratto temporaneo siano scaduti da oltre dodici mesi ed il Contraente dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 del C.C., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto;
  - g) veicolo ritrovato a seguito di furto e il Contraente si sia già avvalso della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione alla classe di merito 18ma.

A questa classe è assegnato il veicolo per il quale:

- a) il Contraente non presenti una valida "attestazione sullo stato del rischio".  
Nell'eventualità in cui il Contraente presenti una valida attestazione sullo stato del rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, lo stesso sarà assegnato alla classe di merito che risulterà sull'attestazione valida presentata.  
L'Impresa effettuerà il rimborso della eventuale differenza di premio entro la data di scadenza del rapporto assicurativo.  
L'Impresa si riserva di verificare la validità della attestazione presentata in ritardo, presso il precedente Assicuratore;
- b) l'attestazione sia scaduta da oltre dodici mesi e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
- c) il Contraente non presenti copia del contratto temporaneo stipulato precedentemente con altra Impresa nella formula tariffaria "Bonus/Malus", oppure il contratto stesso risulti scaduto da oltre 1 anno e il Contraente non rilasci la dichiarazione di non circolazione;
- d) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della classe di merito maturata su altro veicolo di sua proprietà.  
Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio o del contratto temporaneo.

Per i casi non ricompresi ai punti precedenti verranno considerate le indicazioni risultanti:

- a) dall'attestazione sullo stato del rischio;
- b) dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto;
- c) dal contratto temporaneo;
- d) in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa se prova di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era assegnato.

L'assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio o dal contratto temporaneo si applica anche nel caso in cui il contratto sia scaduto da più di tre mesi, e non oltre dodici, salvo che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del codice civile, di non aver circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto.

Tuttavia in caso di furto se il Contraente chiede alla stessa Impresa, entro sei mesi dalla data di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 6 "Risoluzione del rapporto assicurativo per il furto totale del veicolo/natante", che il contratto relativo al veicolo rubato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, l'Impresa procederà all'emissione di un'appendice di inclusione mantenendo la classe di merito maturata.

Regole evolutive della classe di merito:

- a) Assenza di sinistri: se "nel periodo di osservazione" non vengono effettuati pagamenti, e/o non vengono riservati sinistri con danno alla persona, il veicolo sarà assegnato alla classe di merito immediatamente inferiore.
- b) Presenza di sinistri: se nel periodo di osservazione vengono effettuati pagamenti e/o vengono riservati sinistri con danni alla persona o vengono riaperti sinistri precedentemente definiti "senza seguito" che per le loro caratteristiche avrebbero concorso a far scattare il malus, la classe di merito si modificherà secondo le regole evolutive previste nella successiva tabella.  
L'Impresa, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà al veicolo, all'atto del primo rinnovo utile, la classe di merito alla quale lo stesso sarebbe

stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio tra il maggiore premio percepito e quello che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.

Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, l'Impresa invierà all'Assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio, della quale dovrà tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.

- c) Restituzione degli importi pagati dall'Impresa: è data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla sottoriportata tabella, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati, ai fini delle regole evolutive, nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

<b>TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE</b>					
Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"					
classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

#### **Art. 16.1.b - PREMIO R.C.A.**

L'Impresa offerente dovrà indicare il premio lordo onnicomprensivo e riferito alla presente sezione, in base ai rispettivi parametri indicati negli allegati n.2 e n.3.

Il predetto premio di polizza complessivo (R.C.A.), è determinato secondo le tariffe che la Compagnia indicherà nell'ALLEGATO n. 2 sezione tariffaria RCA e che applicherà ad ogni singolo veicolo dell'elenco di cui all'ALLEGATO 3.

Per le autovetture l'Impresa offerente dovrà indicare, riferendosi alle classi di merito 13 della tariffa "Bonus/Malus", il premio lordo onnicomprensivo per ciascuna delle fasce indicate nell'Allegato, impegnandosi a praticare all'atto dell'effettiva inclusione gli sconti o gli aggravii di premio, in riferimento all'effettiva classe di merito riportata negli attestati di rischio, di cui alla seguente tabella:

<u>Classe di merito</u>	<u>Sconto/Maggiorazione</u>	<u>%</u>
01	Sconto	50
02	Sconto	47
03	Sconto	44
04	Sconto	41
05	Sconto	38
06	Sconto	34
07	Sconto	30
08	Sconto	26
09	Sconto	22

10	Sconto	18
11	Sconto	12
12	Sconto	6
<b>13</b>		
14	Maggiorazione	15
15	Maggiorazione	30
16	Maggiorazione	50
17	Maggiorazione	75
18	Maggiorazione	100

Per tutti gli altri veicoli (ambulanze, autobus, autocarri adibiti a trasporto di cose, motocicli e ciclomotori, motocarri, etc.) si dovrà indicare il premio annuo lordo omnicomprensivo in base ai rispettivi parametri indicati nell'allegato.

**Art. 16.2 - FORMULA TARIFFARIA VALIDA PER MOTOCICLI DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE**

Per i motocicli destinati al trasporto di persone dovrà essere prevista una formula tariffaria che prevede riduzione o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri. A tale scopo ciascuna Compagnia dovrà fornire in allegato la propria Condizione Speciale che regola tale formula tariffaria.

Il premio per tale categorie di veicoli, dovrà essere calcolato dalla Compagnia sulla base della Classe di ingresso prevista dalla propria Condizione Speciale.

**Art. 16.3 - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' "PEJUS"**

(Valida per i veicoli destinati al trasporto di cose, escluso ciclomotori e relativi rimorchi e per i veicoli adibiti ad uso speciale o per i trasporti specifici e relativi rimorchi)

Il Contratto è stipulato con una tariffa a premio fisso, e si applicano le seguenti regole :

**Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 15%.**

La maggiorazione del 15% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sottoriportata:

N° SINISTRI PAGATI	N° SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
2	0
1	1
0	2

b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso.

**Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 25%.**

La maggiorazione del 25% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati tre o più sinistri come da tabella di esempio sottoriportata:

N° SINISTRI PAGATI	N° SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
3	0
2	1
1	2
0	3

**Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.**

Per i veicoli assicurati precedentemente la cui attestazione sia scaduta da non oltre un anno e il Contraente

dichiarati ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale l'eventuale maggiorazione.

#### **Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione.**

Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

#### **Restituzione degli importi pagati dall'Impresa.**

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione del Pejus, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.

#### **Sinistri eliminati come senza seguito.**

Qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, l'Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Sinistri riaperti.

Qualora, dopo essere stato eliminato come senza seguito, venga riaperto un sinistro che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'applicazione della maggiorazione.

#### **Art.17 - SOSTITUZIONE DEL VEICOLO.**

Nel caso di trasferimento della proprietà di un veicolo assicurato nella formula tariffaria indicati ai punti 16.1) e 16.2) la Contraente potrà sostituire tale veicolo di sua proprietà purchè sia possibile applicare a quest'ultimo la stessa formula tariffaria, conservando la classe di merito al veicolo sostituito.

A tale fine la Contraente è tenuta a restituire all'Impresa il relativo certificato, contrassegno e Carta Verde.

#### **Art.18 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO.**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione sullo stato del rischio che contenga le notizie previste dalla legislazione vigente.

L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione sullo stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Impresa che l'ha rilasciata.

In ogni caso vale quanto disposto "dall'art. 15" in tema di attestazioni sullo stato del rischio.

#### **Art.19 - CARICO E SCARICO (limitatamente ai veicoli per trasporto cose).**

L'assicurazione copre i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, anche se eseguite con mezzi e dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Trattandosi di rischio non compreso nell'assicurazione obbligatoria, si precisa che le somme assicurate sono

destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per tale garanzia.

**Art. 20 - RINUNCIA ALLA RIVALSA DELL'ASSICURATORE PER SOMME PAGATE IN CONSEGUENZA DELL'INOPPONIBILITA' AL TERZO**

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 13 Esclusioni e rivalsa, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti:

- 1) dell'Ente o società proprietari o locatari e/o del Conducente del veicolo assicurato:
  - a) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia;
  - b) nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza e sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del codice della strada, relativo regolamento e successive modifiche;
  - c) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
  - d) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto c) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo nel caso previsto al punto d) la società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
- 2) del sono Ente o società proprietari del veicoli assicurato se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l'Ente o la società proprietari o locatari fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

**SEZIONE II)**  
**AUTO RISCHI DIVERSI**

***INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE***

**Art. 21 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate sul singolo veicolo, i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme convenute sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

**Art. 22 - ESCLUSIONI.** – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

**Art. 23 - ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.**

In deroga a quanto stabilito all'art. 22. lettera h), l'assicurazione può essere estesa agli accessori fonoaudiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

**Art. 23.1 – FRANCHIGIA FURTO**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla sezione furto sarà applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

***INCENDIO E FURTO NATANTI***

**Art. 24 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa indennizza, nei limiti ed alle condizioni precisate nel contratto, i danni materiali e diretti causati al natante da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa, nei casi di furto o rapina, ai danni prodotti al natante durante l'esecuzione o in conseguenza al furto od alla rapina.

L'assicurazione è prestata sul motore marino descritto nel frontespizio di polizza e sull'imbarcazione alla quale esso è applicato, a condizione, che il valore di entrambi sia compreso nel capitale assicurato.

Per i fuoribordo l'assicurazione è operante anche per i danni subiti dalla sola imbarcazione o dal solo motore marino a condizione però che quest'ultimo sia validamente fissato all'imbarcazione medesima.

#### **Art. 25 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a qualsiasi altra attrezzatura di bordo anche se obbligatoria per legge, nonché al serbatoio portatile del carburante.
- b) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- d) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;

#### **Art. 25.1 – FRANCHIGIA FURTO**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla sezione furto sarà applicata una franchigia di Euro 150,00 per sinistro.

### **SEZIONE III) EVENTI SOCIO POLITICI**

#### **Art. 26 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonovisivi, agli accessori aggiuntivi se indicati in polizza e agli accessori di serie.

#### **Art.27 - ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- d) agli accessori fono- audio- visivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

#### **Art. 27.1 - SCOPERTO**

Per ogni e qualsiasi sinistro relativo alla presente sezione sarà applicato uno scoperto del 10% per sinistro.

**SEZIONE IV)  
EVENTI ATMOSFERICI**

**Art. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.**

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

L'Impresa rimborsa i danni, previa deduzione, dall'ammontare del danno, della franchigia fissa di € 150,00.

**SEZIONE V)  
GARANZIE ACCESSORIE**

**(sempre operanti)**

### **ESTENSIONI VARIE ALLA GARANZIA RCA**

Le garanzie RCA si intendono estese:

- nel caso di impiego di autoveicoli a scopo di prova, collaudo, dimostrazione;
- agli autoveicoli destinati ad esercitazione di guida per l'abilitazione del personale dipendente, in tal caso l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- agli autoveicoli che fermi senza conducente si dovessero accidentalmente e per qualsiasi ragione muovere provocando danni a terzi;
- agli autoveicoli trainanti e trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione;
- agli autoveicoli tutti nell'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e comunque nei locali tutti in uso e/o proprietà dell'Assicurato/Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli;
- agli autoveicoli (ad esempio pulmini adibiti al trasporto di disabili, anziani ecc.) in occasione dell'apertura e chiusura delle portiere e durante la salita e la discesa dei passeggeri;
- per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli,
- per fatti dolosi commessi da persone per le quali l'Assicurato debba rispondere salvo rivalsa nei confronti del responsabile;
- ai danni a terzi derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti del Contraente e in forza di specifico contratto d'appalto.
- Si intendono compresi in garanzia i veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici, nonché i veicoli adibiti al trasporto di gas tossici o di materie esplosive a condizione che la destinazione d'uso corrisponda a quella prevista dal libretto di circolazione.

### **RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

### **IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA.**

L'Impresa, rimborsa all'Assicurato, purché documentate, le spese sostenute per il ripristino della tappezzeria del veicolo assicurato, imbrattata o danneggiata a causa di trasporto necessitato per soccorso di vittime della strada comprovato con attestati di pubbliche autorità o di addetti di nosocomi e/o ospedali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi.

### **RICORSO TERZI DA INCENDIO**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (alla persona, a cose o animali) con esclusione dei danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

La presente garanzia deve intendersi prestata con un limite di € 516.456,90 per evento.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Il Contraente o l'Assicurato devono immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di loro, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. Fermo restando il disposto dell'art. 1917 c.c., III comma, l'Impresa ha la facoltà di assumere fino a quando ne ha interesse, ma comunque non oltre il momento dell'eventuale transazione del danno, la gestione stragiudiziale e giudiziale

delle vertenze a nome del Contraente o Assicurato in qualunque sede, civile o penale, nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.  
L'Impresa non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **PARIFICAZIONE DANNI DA INCENDIO**

Sono parificati ai danni di incendio oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità anche quelli prodotto dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso sia esso incendio o uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza.

#### **ROTTURA CRISTALLI**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto emesso separatamente con l'Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko).

Previa presentazione di regolare fattura la garanzia è prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 800 per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

#### **PERDITA DELLE CHIAVI**

L'Impresa rimborsa, previa presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

#### **SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE DI ASSICURAZIONE RCA - TASSA DI PROPRIETA'**

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'Assicurato perda la disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di furto o rapina totali o per distruzione a seguito di sinistro.

L'Impresa rimborsa all'Assicurato:

- a) l'importo massimo di € 300 delle spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo dello stesso tipo.
- b) l'importo pari a 1/360° del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità Civile auto, purchè prestata dall'Impresa, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella della scadenza indicata sul certificato di assicurazione non oltre, comunque la data di comunicazione dell'autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicoli o quello della sospensione della garanzia RCA;
- c) l'importo pari a 1/360° di quanto versato per tassa di proprietà per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza di validità in atto.

Le garanzie non operano qualora l'Assicurato non esibisca idonea documentazione comprovante la perdita di possesso del veicolo o la radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico.

#### **RIPRISTINO AIRBAG**

Limitatamente alle autovetture, l'Impresa rimborsa all'Assicurato, purchè documentate, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione fino alla concorrenza di € 520.

#### **AGGIORNAMENTO AUTOMATICO VALORI**

L'Impresa si impegna ad adeguare ad ogni nuova annualità assicurativa, il valore dei mezzi assicurati in base a quanto riportato sulla pubblicazione specializzata "Eurotax o Quattroruote".

#### **TRAINO**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di circolare autonomamente, l'Impresa rimborserà, purchè documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di

assistenza, oppure fino alla residenza abituale dell'Assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia.  
Sono esclusi in ogni caso dal rimborso, il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina.

### **RECUPERO VEICOLO**

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà purchè documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di **Euro 750,00** per singolo evento.

### **GARANZIA BAGAGLI**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale che comporti la perdita totale/parziale del veicolo assicurato.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà del conducente/trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale esclusi denaro/ preziosi/ titoli.

La garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00** per evento e con il limite di **Euro 5.500,00** per anno assicurativo.

## **SINISTRI** **(Valida per tutte le sezioni)**

### **A - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.**

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker nel più breve tempo possibile da quando l'Ufficio addetto alla gestione

dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### **B - GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'impresa assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere, per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall' Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

#### **C - SCOPERTO.**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di scoperto pattuita sulle singole garanzie da calcolare sull'ammontare del danno indennizzabile.

L'importo di tale scoperto non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile se indicato in polizza.

#### **D - MINIMO NON INDENNIZZABILE.**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione dell'importo fisso pattuito sulle singole garanzie.

#### **E - FRANCHIGIA IN PERCENTUALE SUL VALORE ASSICURATO.**

L'Impresa risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita del veicolo assicurato, previa deduzione di un importo corrispondente alla percentuale di franchigia pattuita sulle singole garanzie.

#### **F - RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.**

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

#### **G - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE.**

Salvo il disposto "dell'art. F) Riparazione - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate" in caso di danno parziale l'Impresa rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote;

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura in base alle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote.

Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate su Eurotax o Quattroruote.

Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata su Eurotax o Quattroruote, in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

## **H - LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI**

In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

## **I - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

L'Impresa procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie furto ed eventi socio politici, l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità, copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale, dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti. L'Impresa, in caso di furto parziale e/o di furto totale, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, il costo della procura rimane a carico dell'Impresa;
- limitatamente alla garanzia Kasko ha facoltà prima di pagare l'indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

## **L - RECUPERI**

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione F Riparazione - Sostituzione 'in natura' delle cose rubate o danneggiate") si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

## **M - DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE**

L'Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

## **N - SINISTRI INCENDIO/FURTO NATANTI**

(Valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i veicoli a motore)

## **O - OBBLIGHI DELL'IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI**

La Società a scadenza quadrimestrale, si impegna a fornire al Contraente/Assicurato il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

sinistri denunciati;

sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);

sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente/Assicurato mediante supporto cartaceo ed utilizzabile dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente/Assicurato di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

La Società

Il Contraente

-----

-----

## **Dichiarazione**

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 1 – Durata del contratto - Pagamento del premio;

Art. 7 - Controversie;

Art. 10.1 - Recesso in caso di sinistro;

Art. 10.2 – Cessazione del contratto;

Art. 10.3 - Ripartizione dell'assicurazione e delega.

La Società

Il Contraente

-----

-----

**ALLEGATO N. 1**  
**SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA – Lotto 1 Libro Matricola Parco Auto**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**  
**(Da compilare a cura della Compagnia offerente)**

Contraente: Comune di Ragusa  
Veicoli assicurati: Vedi elenco allegato n.3

**Massimali Sezione Responsabilità Civile verso Terzi**

Euro 2.600.000,00	per ciclomotori /motocicli;
Euro 2.600.000,00	per autovetture;
Euro 5.200.000,00	per autocarri;
Euro 5.200.000,00	per autobus;
Euro 5.200.000,00	per veicoli ad uso speciale;

Euro 2.600.000,00 per tutti gli altri veicoli.

Sezione I) **Responsabilita' Civile** Premio totale annuo lordo Euro.....

Sezione II) **Auto Rischi Diversi** Premio totale annuo lordo Euro.....

Sezione III) **Eventi Socio politici** Premio totale annuo lordo Euro.....

Sezione IV) **Eventi atmosferici** Premio totale annuo lordo Euro.....

Le garanzie di cui alla sezione II) devono intendersi valide solo per i veicoli indicati dall'Ente.

**PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO**

**Sezione I + sezione II + sezione III + sezione IV : Euro.....**

**DELEGATARIA**

\_\_\_\_\_ %

**EVENTUALI COASSICURATORI:**

\_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ %

La/e Società

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO N. 2 – Lotto n.1**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**  
**(Da compilare a cura della Compagnia offerente)**

La sottoscritta Società ha applicato agli automezzi di cui all'ALLEGATO n.3 la seguente tariffa e si impegna altresì ad applicarla agli eventuali automezzi che il Contraente dovesse inserire nella presente polizza a libro matricola, per tutta la durata contrattuale.

**CONTRAENTE: COMUNE DI RAGUSA**

**Sezione RC Auto**

*Da indicare:*

- per le autovetture, riferendosi alla classe di merito 14 della tariffa "Bonus/Malus", il premio annuo lordo onnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

<b>Fascia per Cavalli Fiscali</b>	<b>Premio annuo lordo</b>
-----------------------------------	---------------------------

Fino a 8	€ .....
Da 9 a 10	€ .....
Da 11 a 12	€ .....
Da 13 a 14	€ .....
Da 15 a 16	€ .....
Da 17 a 18	€ .....
Da 19 a 20	€ .....
Oltre 20	€ .....

- per autocarri adibiti a trasporto di cose, ambulanze (\*), riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per Quintali	Premio annuo lordo
Fino a 15	€ .....
Da 16 a 25	€ .....
Da 26 a 35	€ .....
Da 36 a 70	€ .....
Da 71 a 360	€ .....
Oltre 360	€ .....

(\* ) sulle eventuali ambulanze viene applicato un sconto del 13%

- per autobus in servizio urbano, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per abitanti	Premio annuo lordo
Oltre 80.000 Abitanti	€ .....

- per motocicli e ciclomotori, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....
Oltre 150 cc fino a 400 cc	€ .....
Oltre 400 cc	€ .....

- per motocarri, riferendosi alla tariffa fissa, il premio annuo lordo omnicomprensivo per ciascuna delle sotto elencate fasce:

Fascia per cilindrata	Premio annuo lordo
Fino a 50 cc	€ .....
Oltre 50 cc fino a 150 cc	€ .....
Oltre 150 cc fino a 250 cc	€ .....
Oltre 250 cc fino a 750 cc	€ .....
Oltre 750 cc	€ .....

### Sezione FURTO

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria:

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----

- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione INCENDIO**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione EVENTI SOCIO POLITICI**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

**Sezione EVENTI ATMOSFERICI**

Da indicare il premio espresso in Euro (per migliaia assicurate) distinto per categoria

- per autovetture: -----
- per autocarri: -----
- per ambulanze ed altri veicoli speciali: -----
- per autobus: -----
- per motocicli/ciclomotori: -----
- per motocarri: -----

Aggiungere eventuali tariffazioni non previste nei precedenti prospetti:

---



---

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione

**ALLEGATO N. 3 – Lotto n.1**  
**(Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione)**

	<b>MODELLO / TIPO</b>	<b>TARGA</b>	<b>CV/Q.LI/CC/POSTI</b>	<b>CL.d.M</b>	<b>IMM.</b>	<b>F./I.</b>
1	AUTOVEICOLO SPECIALE AUTOBOTTE FIAT 160	RMR35604	160 Q.LI	FISSA	1976	€ 0,00
2	AUTOCARRO ALFA ROMEO	BB 286 DK	35 Q.LI	FISSA	1989	€ 2.000,00
3	MOTOFURGONE APE	RG 55029	150 CC	FISSA		€ 0,00
4	MACCHINA OPERATRICE RULLO COMPRESSORE	T 106816	20 Q.LI	FISSA		€ 0,00
5	MACCHINA OPERATRICE RULLO COMPRESSORE	T 821197001	20 Q.LI	FISSA		€ 0,00
6	AUTOPROMISCUO DUCATO	RG 183458	23 CV	?	1985	€ 0,00
7	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 181798	12 CV	1	1985	€ 0,00
8	MOTOFURGONE APE	RG 47360	600 CC	FISSA	1985	€ 0,00
9	CICLOMOTORE APE	RG 60797	50 CC	FISSA		€ 0,00
10	CICLOMOTORE APE	RG 60907	50 CC	FISSA		€ 0,00

11	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 198174	12 CV	1	1986	€ 0,00
12	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 230301	10 CV	6	1989	€ 0,00
13	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	RG 230302	13 CV	3	1989	€ 0,00
14	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 230303	10 CV	1	1989	€ 0,00
15	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	RG 237311	13 CV	9	1989	€ 0,00
16	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 237312	10 CV	1	1989	€ 0,00
17	AUTOVETTURA FIAT PANDA	RG 237313	10 CV	1	1989	€ 0,00
18	AUTOCARRO FIAT PANDA	RG 240045	10 Q.LI	FISSA	1990	€ 0,00
19	AUTOCARRO FIAT PANDA	RG 240046	10 Q.LI	FISSA	1990	€ 0,00
20	MOTOFURGONE APE	RG 51325	320 CC	FISSA	1990	€ 0,00
21	MOTOCICLO APE 501	RG 51276	187 CC	FISSA	1990	€ 0,00
22	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	RG 253208	13 CV	1	1991	€ 0,00
23	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 262156	12 CV	2	1991	€ 0,00
24	AUTOVETTURA FIAT UNO	RG 262161	12 CV	5	1991	€ 0,00
25	BUS IVECO 49	RG 279765	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
26	BUS IVECO 49	RG 279766	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
27	BUS IVECO 49	RG 279767	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
28	BUS IVECO 49	RG 279768	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
29	BUS IVECO 49	RG 279769	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
30	BUS IVECO 49	RG 279770	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
31	BUS IVECO 49	RG 279771	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
32	BUS IVECO 49	RG 279772	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
33	BUS IVECO 49	RG 279773	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
34	BUS IVECO 49	RG 279774	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
35	BUS IVECO 49	RG 279775	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
36	BUS IVECO 49	RG 279776	35 POSTI	FISSA	1993	€ 0,00
37	AUTOPROMISCUO DUCATO	RG 280391	23 CV	1	1993	€ 0,00
38	MOTOCICLO GUZZI	RG 53511	750 CC	FISSA	1993	€ 0,00
39	MOTOCICLO GUZZI	RG 53512	750 CC	FISSA	1993	€ 0,00
40	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291608	14 CV	10	1994	€ 0,00
41	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291609	14 CV	8	1994	€ 0,00
42	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291613	14 CV	8	1994	€ 0,00
43	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	RG 291614	14 CV	5	1994	€ 0,00
44	AUTOCARRO FIAT DUCATO	RG 291615	31 Q.LI	FISSA	1994	€ 0,00
45	MOTOCICLO GUZZI 750	RG 54645	750 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
46	MOTOCICLO GUZZI 750	RG 54648	750 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
47	MOTOCICLO GUZZI 850	RG 54646	850 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
48	MOTOCICLO GUZZI 850	RG 54647	850 CC	FISSA	1995	€ 2.000,00
49	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AE 998 RM	12 CV	1	1995	€ 2.000,00
50	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AE 997 RM	12 CV	1	1995	€ 2.000,00
51	AUTOVEICOLO SPECIALE	AE 802 RM	150 Q.LI	FISSA	1995	€ 16.000,00
52	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	AE 014 RM	15 Q.LI	FISSA	1995	€ 2.500,00
53	MACCHINA OPERATRICE RULLO COMPRESSORE	1185	916 CC	FISSA		€ 0,00
54	CICLOMOTORE APE	T.86088	50 CC	FISSA	1996	€ 0,00
55	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 127 LJ	14 CV	7	1996	€ 3.800,00
56	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 128 LJ	14 CV	7	1996	€ 3.800,00
57	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 129 LJ	14 CV	10	1996	€ 3.800,00

58	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3HJ-T4210751	50 CC	FISSA		€ 0,00
59	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3H2-T4210753	50 CC	FISSA		€ 0,00
60	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M3HX-T4210759	50 CC	FISSA		€ 0,00
61	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M310-T4210437	50 CC	FISSA		€ 0,00
62	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M312-T4210768	50 CC	FISSA		€ 0,00
63	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M313-T4210772	50 CC	FISSA		€ 0,00
64	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M315-T4210430	50 CC	FISSA		€ 0,00
65	CICLOMOTORE MALAGUTI	5M311-T4210762	50 CC	FISSA		€ 0,00
66	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 156 LL	12 CV	7	1996	€ 2.100,00
67	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 155 LL	12 CV	4	1996	€ 2.100,00
68	AUTOVETTURA	BA 945 ZY	14 CV	1	1998	€ 0,00
69	AUTOVETTURA FIAT BRAVA	AL 514 LM	17 CV	7	1997	€ 7.000,00
70	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4	AL 513 LM	13 CV	13	1997	€ 3.500,00
71	AUTOVETTURA FIAT PANDA	AL 517 LM	12 CV	7	1997	€ 2.100,00
72	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 515 LM	14 CV	7	1997	€ 4.500,00
73	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AL 516 LM	14 CV	12	1997	€ 4.500,00
74	AUTOCARRO IVECO	AV 406 DR	35 Q.LI	FISSA	1997	€ 14.000,00
75	AUTOPROMISCUO IVECO	AV 407 DR	25 CV	11	1997	€ 14.000,00
76	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	AS 151 KN	13 CV	11	1997	€ 4.000,00
77	AUTOCARRO PIAGGIO	AS 590 KS	15 Q.LI	FISSA	1997	€ 2.500,00
78	AUTOCARRO PIAGGIO PORTER	AS 591 KS	15 Q.LI	FISSA	1997	€ 2.500,00
79	CICLOMOTORE 50	79ENJ-T4220933	50 CC	FISSA		€ 0,00
80	CICLOMOTORE 50	79ENX-T4220936	50 CC	FISSA		€ 0,00
81	CICLOMOTORE 50	79ENV-T4220937	50 CC	FISSA		€ 0,00
82	CICLOMOTORE 50	79ENW-T4220938	50 CC	FISSA		€ 0,00
83	CICLOMOTORE 50	79ENW-T4220869	50 CC	FISSA		€ 0,00
84	CICLOMOTORE 50	79ENT-T4220901	50 CC	FISSA		€ 0,00
85	CICLOMOTORE 50	79EPO-T4220908	50 CC	FISSA		€ 0,00
86	CICLOMOTORE 50	79EPI-T4220931	50 CC	FISSA		€ 0,00
87	MOTOCICLO GILERA	RG 35290	150 CC	FISSA		€ 0,00
88	AUTOPROMISCUO OPEL FRONTERA	AW 993 FM	23 CV	9	1998	€ 5.000,00
89	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 939 ZY	14 CV	9	1998	€ 6.000,00
90	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 940 ZY	14 CV	9	1998	€ 6.000,00
91	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 941 ZY	14 CV	1	1998	€ 7.000,00
92	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 942 ZY	14 CV	1	1998	€ 7.000,00
93	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 943 ZY	14 CV	3	1998	€ 7.000,00
94	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 944 ZY	14 CV	3	1998	€ 7.000,00
95	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	BA 946 ZY	14 CV	8	1998	€ 3.500,00
96	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 771 ZB	12 CV	10	1999	€ 3.500,00

97	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 772 ZB	12 CV	10	1999	€ 3.500,00
98	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 773 ZB	12 CV	13	1999	€ 3.500,00
99	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BD 774 ZB	12 CV	10	1999	€ 3.500,00
100	AUTOVETTURA FIAT PUNTO SOLE	BE 489 SB	13 CV	10	1999	€ 6.000,00
101	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BE 488 SB	12 CV	10	1999	€ 3.500,00
102	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BE 491 SB	12 CV	13	1999	€ 3.500,00
103	AUTOVETTURA FIAT PANDA 4x4	BE 490 SB	13 CV	10	1999	€ 5.500,00
104	AUTOPROMISCUO FORD TRANSIT	BE 462 SA	23 CV	1	1999	€ 12.000,00
105	AUTOVETTURA FIAT PANDA	BG 037 VX	12 CV	10	2000	€ 0,00
106	AUTOCARRO FIAT	RG 277607	23 Q.LI	FISSA	1992	€ 0,00
107	RIMORCHIO ROLLER RB	RG 3182	450 KG	FISSA	1992	€ 0,00
108	AUTOCARRO FIAT FIORINO	RG 262155	15 Q.LI	FISSA	1992	€ 0,00
109	MOTOCICLO APE 501	RG 51275	187 CC	FISSA	1990	€ 0,00
110	MOTOCARRO APE	RG 55334	218 CC	FISSA	1989	€ 0,00
111	RIMORCHIO CAMP	AA 86438	450 KG	FISSA	2001	€ 0,00
112	AUTOVEICOLO SPECIALE	BL 638 PA	30 Q.LI	FISSA	2001	€ 0,00
113	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CC 163 GY	13 CV	10	2002	€ 8.000,00
114	AUTOCARRO	BG 423 VW	23 Q.LI	FISSA	1999	€ 0,00
115	RIMORCHIO CAMPEGGIO	AB 455881	1750 KG	FISSA	2003	€ 0,00
116	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO	CJ 548 ZP	15 Q.LI	FISSA	2003	€ 11.500,00
117	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO	CG 569 VZ	15 Q.LI	FISSA	2003	€ 11.000,00
118	AUTOVEICOLO SPECIALE IVECO 150E23 USO CISTERNA	CN 173 JW (verif.targa)	150 Q.LI	FISSA	1994	€ 0,00
119	AUTOCARRO SENZA RIMORCHIO	CE 300 LC (verif. Targa)	16 Q.LI	FISSA	2003	€ 0,00
120	RIMORCHIO	AC 69280	750 KG	FISSA	2005	€ 0,00
121	RIMORCHIO	AC 69281	750 KG	FISSA	2005	€ 0,00
122	MACCHINA AGRICOLA	AR 190X		FISSA	2002	€ 4.000,00
123	AUTOVETTURA FORD FIESTA	CS 669 CR	16 CV	14	2005	€ 15.000,00
124	AUTOVETTURA FORD FIESTA	CS 670 CR	16 CV	14	2005	€ 15.000,00
125	AUTOVETTURA SMART	CN 817 JX	10 CV	14	2005	€ 13.500,00
126	AUTOVETTURA RENAULT CLIO	CP 458 TF	14 CV	14	2004	€ 11.500,00
127	AUTOVETTURA RENAULT CLIO	CP 465 TF	14 CV	14	2004	€ 11.500,00
128	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CL 323 NS	14 CV	14	2004	€ 9.900,00
129	AUTOVETTURA	CG 670 TK	13 CV	13	2003	€ 9.300,00
130	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CY 757 NT	14 CV	14	2005	€ 11.080,00
131	AUTOVETTURA FIAT PUNTO	CY 759 NT	14 CV	14	2005	€ 11.080,00

13 2	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CY 756 NT	13 CV	14	2005	€ 9.240,00
13 3	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CY 758 NT	13 CV	14	2005	€ 9.240,00
13 4	MOTORE MARINO AMOVIBILE	04001F15	11 CV	FISSA		€ 0,00
13 5	MOTOSCAFO	M6202289	30 CV	FISSA	2005	€ 9.800,00
13 6	MOTOSCAFO	M6202115	30 CV	FISSA	2005	€ 9.800,00
13 7	MOT.AMOVIBILE	1B012863	38 CV	FISSA	2003	€ 13.000,00
13 8	AUTOVETTURA FIAT PANDA	CY 333 NW	15 CV	14	2006	€ 11.080,00

In fase di emissione verranno attribuite le classi di merito e/o i dati effettivamente risultanti dalle attestazioni dello stato del rischio rilasciate dal precedente assicuratore e dalle copie delle carte di circolazione.